

REGOLAMENTO (CE) N. 1333/97 DELLA COMMISSIONE**del 10 luglio 1997****che sospende temporaneamente il rilascio dei titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura sono soddisfatte le domande di titoli di esportazione pendenti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che il mercato di taluni prodotti lattiero-caseari è caratterizzato da una situazione di incertezza; che è necessario evitare domande a fini speculativi che possono sia provocare distorsioni di concorrenza tra gli operatori sia compromettere la continuità delle esportazioni di questi prodotti per il resto del periodo in causa; che occorre sospendere temporaneamente il rilascio dei titoli per i prodotti di cui trattasi e non rilasciare i titoli per questi prodotti le cui domande sono pendenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il rilascio dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari del codice NC 0406 30 è sospeso per il periodo dall'11 al 31 luglio 1997.
2. È dato seguito alle domande di titoli per i prodotti lattiero-caseari del codice NC 0406 30 presentate il 7 luglio 1997 attualmente pendenti.
3. Non è dato seguito alle domande di titoli per i prodotti lattiero-caseari del codice NC 0406 30 presentate dall'8 al 9 luglio 1997 e attualmente pendenti, il cui rilascio avrebbe dovuto effettuarsi a partire dal 15 luglio 1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.⁽³⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.⁽⁴⁾ GU n. L 64 del 5. 3. 1997, pag. 1.